



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RANUCCI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CARDINALI,  
Stefano ESPOSITO, FILIPPI, MARGIOTTA, SONEGO e VACCARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2013**

**Delega al Governo per il riordino della disciplina dell’attività edilizia**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione e il riordino complessivo della disciplina dell'attività edilizia.

La delega al Governo risponde alla necessità di intervenire sul quadro normativo nel rispetto dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e nell'ottica della semplificazione e della sostenibilità.

Nell'ultimo decennio infatti è maturata in modo unanime l'esigenza di una revisione complessiva del quadro normativo per il riordino della disciplina in materia edilizia, orientata verso la semplificazione delle procedure e verso una moderna concezione del processo di urbanizzazione e di gestione del territorio, che si basi su una progettazione organica del territorio stesso e dell'ambiente, coinvolgendo tutti gli aspetti della vita sociale e culturale. Inoltre è ormai diffusa la percezione della necessità di interventi di prevenzione dei rischi naturali a fronte della sempre maggior frequenza con la quale si verificano eventi calamitosi.

Si intende attribuire quindi alla pianificazione urbanistico-edilizia un ruolo determinante per la crescita economica, socio-culturale ed ambientale del Paese, collocando il governo del territorio al centro del complesso delle politiche di intervento, in quanto costituisce un momento di coordinamento e di assetto dell'insieme degli inte-

ressi pubblici e privati che comportano scelte che incidono direttamente sul territorio stesso.

L'esercizio della delega è volto al raggiungimento di diversi obiettivi, che riguardano in particolare:

- l'individuazione di interventi di trasformazione e conservazione urbanistico edilizia, realizzabili senza il necessario ricorso a provvedimenti autorizzatori;

- la diversificazione degli interventi edilizi, differenziati in ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;

- l'individuazione di norme tecniche per l'edilizia ai fini della tutela della sicurezza pubblica;

- la determinazione di misure mirate al risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici;

- la definizione in maniera diversificata delle misure sanzionatorie in merito agli illeciti commessi;

- l'individuazione delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato relative al governo del territorio e della normativa in materia di interventi speciali dello Stato a favore di ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio economico e sociale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Delega al Governo per il riordino della disciplina dell'attività edilizia)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino complessivo della disciplina dell'attività edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e delle attribuzioni costituzionali delle regioni e delle province autonome.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di conservazione comunque realizzabili senza il necessario ricorso a provvedimenti autorizzatori quali espressione del diritto di edificare connaturato alla proprietà fondiaria ed edilizia;

b) diversificazione degli interventi edilizi ai fini della loro sottoposizione a regimi sostanziali, procedurali, contributivi e sanzionatori differenziati, in ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;

c) individuazione della normativa tecnica per l'edilizia ai fini della tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;

d) individuazione di misure volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici;

e) determinazione, in maniera diversificata, delle misure sanzionatorie, anche di ca-

rattere penale, in ragione della natura degli illeciti commessi;

f) ricognizione delle funzioni amministrative connesse al governo del territorio esercitate dallo Stato e della normativa in materia di interventi speciali dello Stato a favore di ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio economico e sociale;

g) semplificazione burocratica delle pratiche edilizie con conseguente riduzione dei tempi di rilascio delle stesse.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronuncia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





